



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

VISTA la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'articolo 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

VISTE le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 30 gennaio 2004;

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 2003/55/CE e che all'articolo 36 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33, e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8, e 10 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.109 del 12 maggio 2006, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, recante attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle Direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE;

VISTO l'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n.239, come modificato dall'art.33, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, che stabilisce, tra l'altro, che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie e che l'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della

nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato "Ministero", previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito denominata "Autorità";

VISTO il decreto del Ministero 28 agosto 2009, che stabilisce che alla società Olt Offshore LNG Toscana S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n.239 del 23 agosto 2004, e in conformità dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, è concessa una deroga dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota del 100% e per un periodo di 20 anni, a partire dalla data di inizio dell'operatività dello stesso, in relazione alla realizzazione di un terminale di GNL con capacità massima di 3,75 miliardi di metri cubi all'anno, installato su una unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, permanentemente ancorata al fondo marino, al largo della costa toscana e collegata mediante gasdotto sottomarino fino all'approdo in Comune di Livorno, con connessione in Comune di Collesalveti, alla rete nazionale di gasdotti.

VISTA la nota della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. in data 14 dicembre 2012, con la quale si formulano una serie di considerazioni in merito alla necessità da parte della stessa società di rinunciare all'esenzione concessa con il decreto 28 agosto 2009;

VISTA la nota del Ministero in data 9 gennaio 2013, con la quale, con riferimento alla lettera di cui al punto precedente, si comunica che possibili nuovi meccanismi di incentivazione previsti in sede di applicazione della "Strategia Energetica Nazionale", nel seguito "SEN", adottata con decreto ministeriale 8 marzo 2013, potranno interessare solo nuove infrastrutture e quindi non saranno applicabili al terminale OLT già allora in fase di entrata in esercizio, ed inoltre che l'eventuale rinuncia all'esenzione dovrebbe essere accettata dal Ministero, sulla base delle relative motivazioni, sentito il parere dell'Autorità, e successivamente comunicata alla Commissione Europea;

VISTA la lettera in data 12 luglio 2013 della società OLT Offshore LNG Terminal Toscana S.p.A., con la quale detta società comunica la volontà di rinunciare alla deroga dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 agosto 2009 e formula istanza affinché, in relazione a quanto previsto all'art. 2.2 della Delibera 272/2013/R/gas dell'Autorità, il Ministero possa accertare che il terminale in questione è una infrastruttura essenziale ed indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;

VISTA la lettera di questa Direzione Generale in data 26 settembre 2013 con la quale si chiede alla società OLT Offshore LNG Terminal Toscana S.p.A. di valutare le conseguenze sulla quota di utilizzo della capacità del terminale derivanti dalla rinuncia alla esenzione;

VISTA la lettera della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. in data 30 settembre 2013 nella quale, sulla base di una serie di analisi e simulazioni svolte da soggetti terzi, si dimostra che il terminale può funzionare con un grado di efficienza logistica/operativa vicina a quella conseguibile nell'ipotesi di utilizzo da parte di un solo shipper, ove sia possibile realizzare un certo grado di coordinamento tra gli utilizzatori limitatamente alla consegna di carichi di GNL e al connesso svuotamento del serbatoio al fine di ottimizzare la tempistica di arrivo del carico successivo;

VISTA la lettera della Direzione Generale per la sicurezza all'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche inviata alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. in data 14 gennaio 2014, con la quale si chiedeva di presentare una procedura per la regolazione del servizio di "Peak shaving";



VISTA la lettera della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A in data 22 gennaio 2014, con la quale è stata inviata la proposta contrattuale di cui al punto precedente;

VISTA la Delibera 4/2014/I/GAS in data 16 gennaio 2014 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con cui si esprime, su richiesta del Ministero in data 17 dicembre 2013, parere favorevole sull'istanza di rinuncia all'esenzione presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

VISTA la dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio trasmessa in data 13 dicembre 2013 dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. al Comitato Tecnico Regionale per la Toscana, relativa all'utilizzo presso il terminale di navi metaniere aventi una capacità di trasporto massima di GNL superiore a 138.000 metri cubi fino a 155.000 metri cubi, e la conseguente nota del Comitato, in data 29 gennaio 2014, con cui si è preso atto della dichiarazione di non aggravio di rischio per l'utilizzo presso il terminale di navi metaniere aventi una capacità di trasporto fino a 155.000 metri cubi;

CONSIDERATO che attualmente non esiste una normativa specifica in caso di rinuncia all'esenzione di un terminale di rigassificazione; l'unico riferimento esistente è quello dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.239 del 12 ottobre 2010, che disciplina la procedura per l'ipotesi di rinuncia all'esenzione per gli impianti di stoccaggio, stabilendo che in caso di rinuncia, non devono derivarne oneri impropri per il sistema nazionale del gas naturale;

CONSIDERATO che il principio del "contrarius actus" prevede che per l'adozione di un provvedimento di ritiro l'Amministrazione debba utilizzare le stesse forme e la medesima procedura utilizzata per adottare l'atto stesso, e quindi risulta opportuno seguire in questo caso la procedura seguita per la concessione dell'esenzione, prevedendo pertanto il parere dell'Autorità sul provvedimento finale del Ministero e la successiva comunicazione del provvedimento alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che, oltre a quanto risulta dalle simulazioni e analisi svolte da soggetti terzi specializzati in "business model" di gestione di terminali di rigassificazione, allegati alla lettera della società OLT Offshore LNG Terminal Toscana S.p.A. in data 30 settembre 2013, anche nell'istanza di esenzione in data 9 novembre 2006, si dichiarava e si allegava uno studio dal quale risultava che in caso di esenzione inferiore al 100% la capacità effettivamente utilizzabile, per ragioni logistiche, sarebbe risultata pari a circa il 90% di quella nominale massima di 3,75 miliardi di metri cubi all'anno e che, pertanto, considerata anche la possibilità sopra richiamata di operare con navi metaniere fino a 155.000 metri cubi di gas, non si prevedono le condizioni per l'applicazione strutturale del fattore di garanzia con conseguenti oneri impropri per il sistema del gas;

CONSIDERATO che la rinuncia all'esenzione ha trovato analitica disciplina con la delibera 272/2013/R/gas con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha definito i criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di GNL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 340 del 2000, al terminale in questione è stata concessa l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio con D.M. 23 febbraio 2006, quando la capacità di rigassificazione complessiva del sistema non aveva ancora raggiunto la soglia di 95 milioni di Smc/giorno stabilita con delibera ARG/gas 92/08 del 7 luglio 2008, come soglia di capacità tecnica di rigassificazione complessiva del sistema nazionale entro la quale opera il fattore di garanzia in modo tale da assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari per la

risoluzione delle problematiche relative all'autosufficienza ed alla sicurezza del sistema gas nazionale, alternativa a quella fornita dal maggior gasdotto di importazione, e considerato che al momento attuale tale soglia non è ancora stata raggiunta e che, quindi, il terminale in oggetto deve considerarsi fra le infrastrutture di cui il Paese necessita al fine di assicurare la sicurezza energetica;

CONSIDERATO che la rinuncia all'esenzione consentirebbe al terminale in questione di offrire una significativa capacità di rigassificazione di GNL per forniture spot su base sistematica e non, come nel caso di esenzione, di tipo sporadico e limitato al caso di rinuncia, di volta in volta, di una quota della capacità relativa ai contratti a lungo termine, consentendo in tal modo una maggiore integrazione con i mercati più liquidi ed auspicabilmente nel medio termine un effetto favorevole sulla formazione dei prezzi, in linea con le indicazioni formulate nella SEN, nel senso di incrementare la capacità di import di GNL disponibile per operazioni spot, a vantaggio della concorrenza;

CONSIDERATO che l'operatività del terminale in questione avrà un impatto positivo anche sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e sulla sicurezza del sistema, in particolare in caso di riduzione o interruzione del flusso di importazioni via gasdotto, come verificatosi con l'importazione della Russia, del Nord Europa e della Libia;

CONSIDERATO che le prevedibili evoluzioni del mercato mondiale del GNL, e che le analisi di mercato, così come riportato nella SEN, indicano che, nonostante nel breve-medio periodo il mercato globale/trans regionale del GNL risulta corto a causa del forte incremento del mercato asiatico, nel medio-lungo termine l'atteso forte incremento delle capacità di produzione e di liquefazione favorirà l'incremento di flussi di GNL;

CONSIDERATO che l'entrata in funzione del terminale in questione, avvenuta in data 20 dicembre 2013, permette di incrementare la capacità disponibile in ingresso in Italia per approvvigionamenti spot di gas naturale e consente al contempo di aumentare il margine di sicurezza di copertura giornaliera che non può ritenersi tuttora sufficiente ad assicurare in tutte le condizioni il soddisfacimento della domanda alla punta in situazioni di emergenza o di criticità;

CONSIDERATO che il terminale, a seguito dell'approvazione della proposta allegata alla lettera della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. in data 22 gennaio 2014, sta venendo utilizzato per un servizio di tipo "peak shaving" nel caso di una punta eccezionale di richiesta di gas da parte del sistema, realizzato mediante l'utilizzo dei volumi di GNL di proprietà del terminale, che residuano dalla effettuazione delle prove, da mantenere permanentemente stoccati sotto forma liquida per essere rigassificati con breve preavviso, servizio che viene reso disponibile con un onere per il sistema estremamente limitato, rispetto all'analogo servizio di contenimento dei consumi industriali di cui al DM 11 settembre 2007 e successive modificazioni, e che tale servizio ha quindi consentito un minore aggravio di costi sul sistema del gas per l'anno in corso, valutato in circa 50 milioni di euro;

CONSIDERATO che in caso di non completo utilizzo commerciale del predetto terminale il servizio di "Peak shaving" sopra indicato potrà essere replicato anche negli anni futuri, con beneficio complessivo del sistema del gas naturale;

DECRETA

1. E' accettata, con decorrenza dal 20 dicembre 2013, data di inizio dell'operatività commerciale del terminale di rigassificazione, la richiesta di rinuncia all'esonero concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 agosto 2009, relativamente al rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., individuato come infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas e che può contribuire significativamente all'economicità e alla concorrenza della fornitura di gas naturale.

2. Da tale rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, come disciplinato per analoghe fattispecie dall'articolo 7 del D.M. 6 agosto 2010 citato in premessa. A tal fine, in particolare, l'Autorità, nell'ambito delle sue competenze, provvederà alla verifica della pertinenza dei costi sostenuti per la realizzazione del terminale e alla relativa ammissibilità, anche in riferimento a infrastrutture simili. Inoltre, per evitare situazioni di discriminazione tra il terminale in questione e quelli che saranno eventualmente individuati come infrastrutture strategiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 93 del 2011, in attuazione della Strategia Energetica Nazionale, nel caso in cui le misure incentivanti previste per questi ultimi dovessero risultare nel loro complesso inferiori a quanto attribuito al terminale in questione, il livello di tutela regolatoria concesso alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. sarà adeguato a quello previsto per le infrastrutture che saranno individuate come strategiche a seguito della previsioni normative sopra citate.

3. Sono fatti salvi gli adempimenti effettuati dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ai fini dell'esercizio in regime regolato precedentemente alla data del 20 dicembre 2013 e rimane fermo quanto disposto per la fornitura del servizio di peak shaving da parte del terminale in oggetto.

Il presente provvedimento è comunicato alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e all'Autorità, nonché alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE, unitamente a tutte le informazioni pertinenti.

Roma, 3 SET. 2014


Il Ministro



